



# REGIONE PUGLIA

## CALENDARIO VENATORIO 2024-2025

Vista la legge n. 157/92 e s.m.m.i.,  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997,  
Visto il Decreto - legge n. 7 del 31.01.2005,  
Vista l'art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010,  
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 14 luglio 2008 e le modifiche ad integrarsi contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008,  
Visto il Regolamento Regionale n. 6/2014 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017,  
Vista la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e s.m.m.i.,  
Vista la L.R. n. 53 del 05.07.2019,  
Visto il Regolamento Regionale "Ambiti Territoriali di Caccia - ATC" n. 5/2021,  
Visto il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale,  
Visto il Programma Venatorio Regionale 2024/2025,  
Vista l'art. 30 della L.R. n. 59/2017 che stabilisce la regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale.  
La Regione ripresenta l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017.  
Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

**ART. 1 - Stagione venatoria**  
L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 15 settembre 2024 e termina il 29 gennaio 2025, per i territori nella Regione. Per gli extra-regionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da sabato 12 ottobre 2024 fino a domenica 05 gennaio 2025.  
L'attività venatoria negli Istituti di gestione provinciale, di cui alla L.R. n. 59/2017 art. 14 e presenti sul territorio regionale, è consentita, agli iniziatori del relativo Consorzio, dalla data di designazione del Ministero dell'Ambiente.  
L'attività venatoria nei territori di caccia venatori, nei termini di cui al presente Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti attuativi autorizzativi regionali di detti territori.

**ART. 2 - Periodi, giorni e modi di caccia consentiti**  
Domenica 15 settembre 2024 è il primo giorno utile di caccia, successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fidei e pressoché mensili, salvo a domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i territori cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 30 settembre - 10 novembre 2024, giorno di caccia è consentito anche tra i lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.  
Nel periodo 15 settembre - 29 gennaio 2025 il venatore cacciatore ovunque in forma di metello in più di tre persone.  
Su tutto il territorio regionale è fatta divisa assoluta del previsto caccia "beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.  
La betta in forma di plastica posta e rimossa giornalmente per la caccia agli aquatici nelle zone lacustri non da considerarsi appostamento temporaneo e quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

**ART. 3 - Attività venatoria nelle ZPS - SIC**  
L'attività venatoria nelle ZPS, esistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R. n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e del Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008")  
Ai sensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento Regionale, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla data di designazione di settembre al 29 dicembre 2024, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2025 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.  
Nelle ZSC, dette di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nei relativi Piani di gestione così come previsti dall'articolo 2 del relativo Decreto di designazione del Ministero dell'Ambiente.  
Nelle ZSC non dette di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2014, così come modificate ed integrate dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017, giunto quanto previsto nell'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.  
Qualora una ZSC sia stata designata anche come ZPS si applicano anche le disposizioni previste dai relativi comari e 2.

**ART. 4 - Specie di selvaggina cacciabile**  
Al fine dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sono indicati:  
a) Specie cacciabile dal 15 settembre al 10 novembre 2024: quaglia;  
b) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 dicembre 2024: merlo;  
c) Specie cacciabile dal 15 settembre al 29 dicembre 2024: lepre (lepre erpessina);  
d) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 30 novembre 2024: allodola, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;  
e) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025 e nei giorni 22, 26 e 29 gennaio 2025: fagiano, pallone d'acqua, pernice, frullino, pernice reale, sturvo, uccello, capogallo, mazzetta, facchiera;  
f) Specie cacciabile dal 02 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025: beccaccia;  
g) Specie: sturvo, damo, mazzetta, prevedibili unicamente sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione, sentito l'OSPA, e cacciabile in termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale;  
h) Specie cacciabile dal 02 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025: cinghiale. Il prelievo di detta specie in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cui al relativo Regolamento regionale. Altrimenti, l'eventuale prelievo in selezione sarà consentito secondo le disposizioni di cui alla relativa normativa regionale nonché di quelle riportate nella Legge n. 181/2024 (G.U. n. 163 del 13/07/2024);  
i) Specie cacciabile dal 15 settembre 2024 al 15 gennaio 2025: corvida, griglia, ghiandaia e gazza con la previsione che nei mesi di settembre e gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;  
j) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025: uccello bottaccio, uccello sciancato, con la previsione che il relativo prelievo nel mese di ottobre e gennaio potrà essere effettuato unicamente da appostamento; Specie cacciabile dal 07 ottobre al 29 gennaio 2025: uccello bottaccio, uccello sciancato e cossia, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;  
k) Specie cacciabile dal 15 settembre 2024 al 29 gennaio 2025: volpe. Il prelievo della specie di aquilone autorizzato potrà essere svolto nei termini e modalità previsti dal relativo Regolamento regionale;  
l) Specie cacciabile dal 09 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07.00 alle ore 16.00;  
m) Specie cacciabile dal 15 settembre al 01 dicembre 2024: fagiano;  
n) Specie cacciabile dal 15 settembre al 22 dicembre 2024 e dal 08 gennaio al 29 gennaio 2025: colobacciato, con la previsione che nei mesi di settembre e gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento.  
Nelle Attività Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'ulteriore dei cani da cerca e di ferma, fino al 29 gennaio 2025 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Ufficio di gestione, alla Regione, prima dell'inizio della stagione venatoria.  
Sono espressamente proibite: Capivra, Onimangi, Siuma, Panceur reale, Conchietto, Pivancella, Marzolina e Marenca.

**ART. 5 - Orario di caccia**  
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art. 18 - comma 7 - Legge 7 - 1992). La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07.00 sino alle ore 16.00.  
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul piano di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria e un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso appostamento temporaneo, sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fucile.  
Non costituisce esercizio venatorio lo spionaggio da o per il piano di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fucile.

**ART. 6 - Modi di caccia**  
I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 29 della L.R. 59/2017.

**ART. 7 - Carniere consentito**  
In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni iniziatore di licenza, del seguente numero massimo di capi:  
• Selvaggina stanziale:  
a) 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per il quale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalla Regione. Per il fagiano il carniere totale annuale non deve superare i dieci capi per cacciatore;  
• Selvaggina migratoria:  
venti capi, di cui al massimo dieci colobacciati, dieci tra palombi (di cui massimo cinque indici), rullini, frullino e beccaccia (specie di cui all'art. 4 comma 1 let. e) ed f), cinque allodole, due beccacce, cinque quaglie. Per ogni altra specie (beccacce e quaglie), sostanziale alla specie "Caccione", il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie "Allodola" il venatore può abbattere, inoltre, per la specie "Mazzetta" e "Sturvo", il carniere totale annuale non potrà superare i cinque capi (per specie) per cacciatore. Inoltre, per la specie "Beccaccia" il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore.  
Il carniere giornaliero di Torio bottaccio, Torio sciancato e Cossia nel mese di gennaio 2025 viene limitato a 15 (quindici) capi totali, con massimo tre 3 capi (sciancato, cossia e torio) e massimo tre capi giornalieri per tutto il periodo di prelievo.

**ART. 8 - Successo e determinazione di fauna selvatica in difficoltà**  
Chiunque rileggi accetti o assuma responsabilità appostamenti alla fauna selvatica, in difficoltà o ferita, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, alla Regione - Osservatorio Faunistico regionale, nonché a consegnare l'esemplare alla polizia locale o alle autorità venatorie o al centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.

**ART. 9 - Ambiti Territoriali di Caccia**  
Ai sensi della L.R. 59/2017, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale. Nella more della completa attuazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale emanato con l'anno venatorio 2024/2025, gli ATC esistenti e rinvenuti dal Piano faunistico venatorio di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n. 2/24/2014, giunto quanto riportato nel Regolamento Regionale n. 01/2024.

L'attività venatoria in detti ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 59 del 20.12.2017 e L.R. n. 33/2019 in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2021.

**ART. 10 - Uso dei cani da caccia - Abbattimento e gare cinofile**  
È consentito l'uso dei cani da seguita e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 15 settembre 2024 al 29 gennaio 2025. Menziona, l'uso dei cani da cerca e di ferma, con abbattimento del selvatico, dal 15 settembre 2024 al 29 gennaio 2025.  
Nel periodo compreso tra il 01.01.2025 ed il 29.01.2025 il uso del cane da seguita e da ferma è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento Regionale, nel giorno di mercoledì e domenica.  
La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 02 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025 è disciplinata dal relativo regolamento regionale, il silenzioso dei cani da ferma, da seguita, da ferma e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui è autorizzata all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 21 agosto al 12 settembre 2024, nei luoghi ove non è stato coltore in atto o comunque culture designabili.  
Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tutto il territorio, previo il nulla osta dell'Organismo di gestione e l'autorizzazione della Regione, sono consentite le prove in fauna selvatica senza abbattimento nella zona di riproduzione e canora, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'attività venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi da aprile a luglio.  
Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna selvatica della specie nella quale la prova si svolge e ricambiare da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 59/2017, previa autorizzazione dell'Organismo di gestione del territorio interessato e della Regione, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del vigente Piano Faunistico Venatorio regionale.  
Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in battuta della specie quaglia, fagiano e sturvo. Devono tenersi nelle zone di tipo B nel periodo di caccia chiuso. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in battuta al fine di preservare la fertilità dell'azienda stessa.  
L'uso di fauna selvatica deve essere rigorosamente autorizzato e, in quanto in compagnia in tempo di divieto per abbattimento, devono essere tenuti al pasticcio, salvo quanto previsto nel presente articolo e per coloro debitamente autorizzati dalla Regione nelle operazioni di monitoraggio di specie di fauna selvatica.

**ART. 11 - Territorio venatorio - Autorizzazioni A.T.C.**  
Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del territorio regionale.  
Tale territorio, essere da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal proprio Comune:  
a) titolo di proprietà o di locazione per l'uso della caccia;  
b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;  
c) attestazione del venatore della vigina (cane di concessione statale e regionale);  
d) attestazione da cui risulti l'eventuale espulsa della polizia di assicurazione di cui all'art. 20 let. c) della L.R. n. 59/2017;  
e) eventuale autorizzazione di appartenenza della giunta di partecipazione alla gestione del territorio compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria.

Il venatore deve essere riconosciuto ai Comuni della divisione della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2025. La mancata consegna del provvedimento autorizzativo comporta l'abolizione del rilascio del titolo.  
Il titolare deve consegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data dell'ultimo apposto della settimana e il mese di riferimento nonché per la sigla dell'ATC in cui intende cacciare e se regolamento autorizzato dalla normativa vigente. Oltre a detto adempimento il titolare del licenziario che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve, inoltre, anche contrassegnare tutte le prelieve apposte cassette (giorno, mese, sigla ATC e se autorizzativa) dell'apposta pagina del territorio venatorio.  
Per ogni giornata di caccia, il venatore deve essere autorizzato solo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile negli spazi all'uso designati, il numero e le specie di capi di selvaggina catturati e integrare:  
1) Comma uno senza averne tacitamente all'Osservatorio Faunistico regionale l'elenco dei territori rilasciati con le relative misure;  
2) Comma due prevedendone a trasmissione i territori regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Biadene, entro il 31 marzo 2025;  
3) Comma tre senza a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all'Osservatorio Faunistico regionale, entro e non oltre il 28 febbraio 2025 i numeri totali dei venatori rilasciati.  
La lista di concessione regionale, dotata nella misura pari di € 84,00 (ottantaquattro/00), deve essere versata secondo la vigente normativa.  
La lista di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere composta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.  
Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emissione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio e rinnovo della licenza per uso caccia, i venatori della lista annuale di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza, salvo la diversa scelta del cacciatore di effettuare il versamento della tassa di concessione regionale in un periodo differenziale in emergenza delle diverse disposizioni normative. Eventuali versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'uso precedente al fine di esibirle in caso di controllo; detto versamento si intende valido solo al primo e unico di scadenza di rilascio della licenza di caccia.  
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma solo alla prossima scadenza annuale relativa alla data di rilascio della licenza.  
La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.  
In caso di concessione ripetuta viene rimborsata al cacciatore che ritira all'impugnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.  
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.  
Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 59/2017, attuativa della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e s.m.m.i. nonché della L.R. n. 33/2019.  
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria limitatamente alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dal 12 ottobre 2024 e fino al 05 gennaio 2025, esclusivamente, per tutto il periodo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.  
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 12 ottobre 2024 e fino al 05 gennaio 2025 sempre ed unicamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.  
Ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla data di designazione di settembre e fino al 29 gennaio 2025. Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 33/2019 - art. 1, per l'attività venatoria 2024/2025 viene previsto il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria nei territori di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dal 12 ottobre 2024 e fino al 29 gennaio 2025, nei termini e modalità riportate nella parte "ACCESSO AGLI ATC" del Programma Venatorio regionale 2024/2025.  
Essa concessione ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali ed extracomunitari, sia sempre a parità giornalieri per la mobilità venatoria gratuita, non possono e non dovranno superare in alcun modo la percentuale massima di cui all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, così come specificatamente riportato nel relativo Programma Venatorio regionale 2024/2025.  
Per quanto attiene i predetti permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in materia.

**ART. 12 - Limitazioni e divieti**  
Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si è espressamente riferito alla L.R. 59/2017 e s.m.i.  
Ai sensi dell'art. 30, comma 10 della predetta legge regionale, è vietata qualsiasi attività di caccia nelle parti delle giornate e delle date canche nel periodo di riproduzione dell'volatili (01 gennaio - 30 agosto).

**ART. 13 - Vigilanza**  
La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 41 della L.R. 59/2017 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti di cui all'art. 43 della stessa legge.

**ART. 14 - Sanzioni**  
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ad amministrative previste dalla legge n. 157/92 e L.R. 59/2017 e s.m.m.i. nonché del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la precedenza di cui agli artt. 88 e 89 della predetta normativa regionale.

**ART. 15 - Disposizioni finali**  
Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n. 59 del 20.12.2017 e s.m.m.i.

**DCR n. 1192 del 31.07.2024 avente ad oggetto "Stagione venatoria 2024/2025" - pre-apertura.**  
Con DCR n. 1102 del 31.07.2024 è autorizzata la pre-apertura dell'esercizio venatorio esclusivamente per i residenti in Regione, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2024/2025 (DCR n. 1101 del 31.07.2024) ed unicamente sul territorio di caccia programmata e nella Azienda Faunistico Venatorio regionale abbinamento autorizzata, nei seguenti termini e modalità:  
• giorni 01 e 08 settembre 2024 alle seguenti specie: sturvo (Sturnus vulgaris), corvida grigia (Corvus corax corax), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius) e colobacciato (Colaptes palmarum);  
• che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;  
• che il carniere giornaliero per la tenuta di 3 (tre) capi giornalieri per cacciatore e 5 (cinque) capi totali, in omaggio al prodotto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Torretta selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo" di n. 1.514 capi totali a livello regionale. Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11.00);  
• che il carniere giornaliero per la predette specie corvida grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;  
• che il carniere giornaliero per il colobacciato è di 5 capi giornalieri;  
• che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e di ferma unicamente per attività di riparto.

**DCR n. 1102 del 31.07.2024 avente ad oggetto "Stagione venatoria 2024/2025" - pre-apertura.**  
Con DCR n. 1102 del 31.07.2024 è autorizzata la pre-apertura dell'esercizio venatorio esclusivamente per i residenti in Regione, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2024/2025 (DCR n. 1101 del 31.07.2024) ed unicamente sul territorio di caccia programmata e nella Azienda Faunistico Venatorio regionale abbinamento autorizzata, nei seguenti termini e modalità:  
• giorni 01 e 08 settembre 2024 alle seguenti specie: sturvo (Sturnus vulgaris), corvida grigia (Corvus corax corax), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius) e colobacciato (Colaptes palmarum);  
• che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;  
• che il carniere giornaliero per la tenuta di 3 (tre) capi giornalieri per cacciatore e 5 (cinque) capi totali, in omaggio al prodotto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Torretta selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo" di n. 1.514 capi totali a livello regionale. Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11.00);  
• che il carniere giornaliero per la predette specie corvida grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;  
• che il carniere giornaliero per il colobacciato è di 5 capi giornalieri;  
• che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e di ferma unicamente per attività di riparto.

**DCR n. 1102 del 31.07.2024 avente ad oggetto "Stagione venatoria 2024/2025" - pre-apertura.**  
Con DCR n. 1102 del 31.07.2024 è autorizzata la pre-apertura dell'esercizio venatorio esclusivamente per i residenti in Regione, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2024/2025 (DCR n. 1101 del 31.07.2024) ed unicamente sul territorio di caccia programmata e nella Azienda Faunistico Venatorio regionale abbinamento autorizzata, nei seguenti termini e modalità:  
• giorni 01 e 08 settembre 2024 alle seguenti specie: sturvo (Sturnus vulgaris), corvida grigia (Corvus corax corax), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius) e colobacciato (Colaptes palmarum);  
• che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;  
• che il carniere giornaliero per la tenuta di 3 (tre) capi giornalieri per cacciatore e 5 (cinque) capi totali, in omaggio al prodotto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Torretta selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo" di n. 1.514 capi totali a livello regionale. Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11.00);  
• che il carniere giornaliero per la predette specie corvida grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;  
• che il carniere giornaliero per il colobacciato è di 5 capi giornalieri;  
• che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e di ferma unicamente per attività di riparto.

**DCR n. 1102 del 31.07.2024 avente ad oggetto "Stagione venatoria 2024/2025" - pre-apertura.**  
Con DCR n. 1102 del 31.07.2024 è autorizzata la pre-apertura dell'esercizio venatorio esclusivamente per i residenti in Regione, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2024/2025 (DCR n. 1101 del 31.07.2024) ed unicamente sul territorio di caccia programmata e nella Azienda Faunistico Venatorio regionale abbinamento autorizzata, nei seguenti termini e modalità:  
• giorni 01 e 08 settembre 2024 alle seguenti specie: sturvo (Sturnus vulgaris), corvida grigia (Corvus corax corax), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius) e colobacciato (Colaptes palmarum);  
• che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;  
• che il carniere giornaliero per la tenuta di 3 (tre) capi giornalieri per cacciatore e 5 (cinque) capi totali, in omaggio al prodotto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Torretta selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo" di n. 1.514 capi totali a livello regionale. Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11.00);  
• che il carniere giornaliero per la predette specie corvida grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;  
• che il carniere giornaliero per il colobacciato è di 5 capi giornalieri;  
• che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e di ferma unicamente per attività di riparto.

**DCR n. 1102 del 31.07.2024 avente ad oggetto "Stagione venatoria 2024/2025" - pre-apertura.**  
Con DCR n. 1102 del 31.07.2024 è autorizzata la pre-apertura dell'esercizio venatorio esclusivamente per i residenti in Regione, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2024/2025 (DCR n. 1101 del 31.07.2024) ed unicamente sul territorio di caccia programmata e nella Azienda Faunistico Venatorio regionale abbinamento autorizzata, nei seguenti termini e modalità:  
• giorni 01 e 08 settembre 2024 alle seguenti specie: sturvo (Sturnus vulgaris), corvida grigia (Corvus corax corax), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius) e colobacciato (Colaptes palmarum);  
• che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;  
• che il carniere giornaliero per la tenuta di 3 (tre) capi giornalieri per cacciatore e 5 (cinque) capi totali, in omaggio al prodotto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Torretta selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo" di n. 1.514 capi totali a livello regionale. Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11.00);  
• che il carniere giornaliero per la predette specie corvida grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;  
• che il carniere giornaliero per il colobacciato è di 5 capi giornalieri;  
• che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e di ferma unicamente per attività di riparto.

L'ASSESSORE  
DONATO PENTASUGLIA